COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 421 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e che abroga la decisione (UE) 2019/868

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)

1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'ICCAT, l'Unione:

(a) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;

(b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15ª Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;

(c) contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";

(d) persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;

(e) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

(f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca[1];

(g) si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani[2] per quanto riguarda la conservazione della

[1] 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

[2] JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.

biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta[3];

(h) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure dell'ICCAT e garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi agli obiettivi della convenzione ICCAT;

(i) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

(j) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

(k) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, e a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

(l) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra l'ICCAT e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;

(m) promuove, tra le ORGP riguardanti i tonnidi, meccanismi di cooperazione attraverso il cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:

(a) misure volte a promuovere la conservazione e il pieno ripristino degli ecosistemi marini e della biodiversità e la sostenibilità degli stock, tenendo conto delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;

(b) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT basate sui migliori pareri scientifici disponibili, ad esempio la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dall'ICCAT, al fine di ricostituire o mantenere tali risorse a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure comprendono azioni specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, al fine di mantenere lo sforzo di pesca a livelli compatibili con il ripristino di tali stock;

(c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati sulla pesca al fine di consentire solide valutazioni degli stock, incentivare le attività scientifiche del comitato scientifico dell'ICCAT e sostenere decisioni di gestione basate su dati scientifici, misure volte a rafforzare il suo comitato di conformità, promuovere una cultura ispirata al rispetto delle norme ed effettuare valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;

(d) misure volte a rafforzare la cooperazione tra l'ICCAT e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) al fine di garantire un approccio coerente alla conservazione

[3] 15973/22 del 13.12.2022.

delle specie marine pertinenti, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati per consentire solide valutazioni degli stock;

(e) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;

(f) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;

(g) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione ICCAT conformemente alla convenzione ICCAT e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

(h) misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;

(i) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

(j) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

(k) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

(l) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro dell'ICCAT.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione

nelle riunioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

Prima di ogni riunione dell'ICCAT, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che possono diventare vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione dell'ICCAT, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione della commissione ICCAT sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.